



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 05/12/2023

Prot. 0009069

Com. n. 55

**Oggetto: Inail – aggiornamento retribuzione imponibile per il calcolo dei premi**

Con la circolare n. 47/2023 l'Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all'Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.

Con decorrenza dal **1° luglio 2023**, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in **euro 19.221,30** e di **euro 35.696,70**.

**Dirigenti**

<b>Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023</b>	<b>Dirigenti senza contratto part-time</b>	
	Giornaliera	€ 118,99
	mensile	€ 2.974,73
	<b>Dirigenti con contratto part-time</b>	
	Oraria	€ 14,87

**Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita**

- Detenuti e internati;
- Allievi dei corsi di istruzione professionale;
- Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.



<b>Dal 1° luglio 2023</b>		
<b>Retribuzione convenzionale</b>	Giornaliera	€ 64,07
	Mensile	€ 1.601,78

### **Familiari partecipanti all'impresa familiare**

Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2023, risulta pari a:

<b>Dal 1° luglio 2023</b>		
<b>Retribuzione convenzionale</b>	Giornaliera	€ 64,33
	Mensile	€ 1.608,26

### **Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994**

Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all'anno):

<b>dal 1° luglio 2023</b>	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera</b>	<b>Euro 1.433,04</b>
<b>X 12 gg. Mensili</b>	(euro 119,42 x 12)

### **Retribuzione di ragguglio**

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dal 1° luglio 2023:



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

<b>Dal 1° luglio 2023</b>		
<b>Retribuzione convenzionale</b>	Giornaliera	€ 64,07
	Mensile	€ 1.601,78

### **Lavoratori parasubordinati**

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell'imponibile mensile:

<b>Dal 1° luglio 2023</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	€ 1601,78
	€2.974,73

### **Lavoratori sportivi**

Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione da assumere per il calcolo del premio, che in base al Decreto di riforma del lavoro sportivo n. 36/2021 è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita, è:

<b>Dal 1° luglio 2023</b>		
<b>Minimo e massimo</b>	Mensile	€ 1.601,78
		€ 2.974,73
	Annuale	€ 19.221,30
		€ 35.696,70



**Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro**

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>Premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2022/2023 <b>regolazione</b>	Anno scolastico 2023/2024 <b>anticipo</b>
		<b>€ 2,92</b>	<b>€ 9,87</b>

\*il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo

**Alunni dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)**

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2023/2024	
Retribuzione minima giornaliera	€ 64,07
<b>Premio speciale unitario annuale</b>	€ 66,60

Si segnala altresì che con il decreto interministeriale dell'8 novembre 2023, è stata approvata la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare ai premi e contributi, per l'anno 2024, nella misura del 15,11%.

Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Laura Bernini